Proposta di direttiva del Consiglio che modifica talune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

COM(85) 707 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 12 dicembre 1985)

(85/C 349/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio ha istituito, con varie direttive, un regime applicabile alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, un regime di transizione applicabile a questo settore è stato definito nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, per quanto riguarda la Spagna, conformemente agli orientamenti della conferenza, durante il periodo interinale devono essere apportati adeguamenti alle direttive seguenti:

— direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione [2],

— direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei cereali da semina [3], modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE [4],

— direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite [5], modificata da ultimo dalla direttiva 82/331/CEE della Commissione [6],

— direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante da olio e da fibre [7], modificata da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione [8],

— direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [9], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE [10],

— direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [11], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE;

considerando che l'erba capriola, l'erba di Harding (Phalaris), il sorgo, l'erba sudanense, il cartamo, la zucca e il cardo sono specie importanti per la produzione agricola od orticola nella Comunità ampliata e devono pertanto essere inseriti nella sfera d'applicazione delle direttive precitate;

considerando che, per consentire alla Spagna di adottare le misure necessarie per predisporre un sistema di certificazione varietale obbligatoria delle sementi delle varietà locali di erba medica, di cavolo da foraggio e di rafano da foraggio, essa deve essere autorizzata a differire, con riguardo alle predette sementi, l'applicazione delle disposizioni della direttiva 66/401/CEE che limitano la commercializzazione alle sole sementi certificate ufficialmente come «sementi di base» o «sementi certificate»;

considerando che la domanda di semi di cotone nella Comunità ampliata è tale da giustificare una modifica della direttiva 69/208/CEE che permetta la commercializzazione di semi di cotone certificati di seconda coltura;

considerando che, per consentire alla Spagna di adottare le misure necessarie per adeguare la propria produzione e commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione alle esigenze del catalogo delle varietà compilato ai sensi della normativa comunitaria, è opportuno autorizzare la Spagna a differire, totalmente o limitatamente a talune specie, l'applicazione di determinate disposizioni concernenti il catalogo nazionale delle varietà di vite, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(4) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.
(5) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.
(6) GU n. L 148 del 27. 5. 1982, pag. 47.
(7) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(8) GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 31.
(9) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(10) GU n. L 341 del 16. 12. 1970, pag. 27.
(11) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), punto a), i termini

«Cynodon dactylon (L.) Pers.	Erba capriola»

sono aggiunti dopo i termini

«Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e K. Presl.	Avena altissima»

e i termini

«Phalaris stenoptera Hackel	Erba di Harding, Phalaris»

sono aggiunti dopo i termini

«Lolium x hybridum Hausskn.	Loglio inglese ibrido».

2. All'articolo 3 è inserito il seguènte paragrafo:

«1 bis Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, la Spagna può essere autorizzata, fino al 31 dicembre 1989, ad ammettere deroghe al paragrafo 1 relativamente alle sementi di Medicago sativa, Brassica oleracea convar. acephala e Raphanus sativus».

3. Nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe «Arrhenatherum elatius» e «Lolium x hybridum»:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
«Cynodon dactylon	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	»
e														
«Phalaris stenoptera	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	20	»

4. Nell'allegato II, parte II, paragrafo 2, lettera A), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe «Arrhenatherum elatius» e «Lolium x hybridum»:

1	2	3	4	5	6	7	8
«Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)»
e							
«Phalaris stenoptera	0,3	20	5	5	5		(j)».

5. Nell'allegato III, le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe «Arrhenatherum elatius» e «Lolium x hybridum»:

1	2	3	4
«Cynodon dactylon	10	50	5»
e			
«Phalaris stenoptera	10	100	50».

Articolo 2

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini

«Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum sudanense (Piper) Stapf	Sorgo Erba sudanense»

sono inseriti dopo i termini

«Secale cereale L.	Segale».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera B), i termini «e Sorghum spp.» sono inseriti dopo il termine «granturco».

3. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), i termini «Sorghum spp.» sono inseriti dopo il termine «granturco».

4. All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«1 ter I diversi dipi di varietà, comprese le componenti, certificabili ai sensi della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21».

5. All'articolo 2 i paragrafi 1 ter ed 1 quater diventano rispettivamente 1 quater e 1 quinto.

6. All'articolo 2, paragrafo 2, lettera E), i termini «Sorghum spp.» sono inseriti dopo il termine «scagliola».

7. Nell'allegato I, paragrafo 2, prima della tabella è aggiunto il testo seguente:

«e in particolare, nel caso del sorgo, da fonti di Sorghum halepense».

8. Nell'allegato I, paragrafo 2, il testo seguente è inserito prima della riga «Zea mays»:

«Sorghum spp. 400 m».

9. Nell'allegato I, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma, i termini «Sorghum spp.» sono inseriti ogni volta prima dei termini «Zea mays».

10. Nell'allegato I, paragrafo 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente:

«C. Sorghum spp.

a) la percentuale di piante di una specie di «Sorghum» diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

aa) per la produzione di sementi di base:
i) alla fioritura 0,1 %
ii) alla maturazione 0,1 %

bb) per la produzione di sementi certificate:
i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi 0,1 %
ii) piante della componente femminile:
— alla fioritura 0,3 %
— alla maturazione 0,1 %

b) per la produzione di sementi certificate devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi,

bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1 %».

11. Nell'allegato I, paragrafo 5, lettera B), punto b), i termini «Sorghum spp. e» sono inseriti ogni volta prima dei termini «Zea mays».

12. Nell'allegato II, paragrafo 1, prima e seconda frase, i termini «Sorghum spp. e» sono inseriti ogni volta prima dei termini «Zea mays».

13. Nell'allegato II, paragrafo 1, lettera B), i termini «Sorghum spp. e» sono inseriti prima dei termini «Zea mays».

14. Nell'allegato II, paragrafo 2, lettera A), il testo seguente è inserito dopo la riga «Secale cereale».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Sorghum spp.	80	98	0						».

15. Nell'allegato III, il testo seguente inserito dopo la riga «Oryza sativa»:

1	2	3	4
«Sorghum spp.	10	1 000	900».

16. All'allegato IV, lettera A), punto a), il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Varietà; qualora si tratti di varietà (linee consanguinee, ibridi) destinate a fungere esclusivamente da componenti di varietà ibride, è aggiunto il termine "componente".»

17. Nell'allegato IV, lettera A), punto a) 9, i termini «di granturco» sono soppressi.

Articolo 3

La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue:

All'articolo 5 è aggiunta la seguente frase:

«Per quanto riguarda la Spagna, la data 31 dicembre 1971 di cui sopra è sostituita dalla data 28 febbraio 1986.»

Articolo 4

La direttiva 68/208/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini
«Carthamus tinctorius L. Cartamo»
sono inseriti dopo i termini
«Cannabis sativa L. Canapa».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera C), il termine «cotone» è soppresso e il termine «cartamo» è inserito dopo i termini «canapa dioica».

3. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), il termine «cotone» è inserito dopo il termine «soia».

4. All'articolo 2, paragrafo 1, lettrera E), il termine «cotone» è inserito dopo il termine «soia».

5. All'articolo 3, paragrafo 1, i termini «Carthamus tinctorius L.» sono inseriti dopo i termini «Cannabis sativa L.».

6. Nell'allegato I, paragrafo 2, colonna 1 della tabella, i termini «Carthamus tinctorius» sono inseriti dopo i termini «Cannabis sativa diversa dalla canapa monoica».

7. Nell'allegato I, paragrafo 3, i termini «Carthamus tinctorius» sono inseriti dopo i termini «Cannabis sativa».

8. Nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A), la riga seguente è inserita dopo la riga «Cannabis sativa»:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Charthamus tinctorius	75	98	—	5	0	0 (c)					(e)».

9. Nell'allegato III, la riga seguente è inserita dopo la riga «Cannabis sativa»:

1	2	3	4
«Carthamus tinctorius	10	900	900».

Articolo 5

La direttiva 70/457/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, le date 1° luglio 1972 e 30 giugno 1980 di cui al primo capoverso sono sostituite rispettivamente dalle date 1° marzo 1986 e 31 dicembre 1990 relativamente alle specie seguenti:

Agrostis stolonifera
Agrostis tenuis
Phleum pratense
Poa pratensis
Hedysarum coronarium
Lotus corniculatus
Lupinus angustifolium
Lupinus luteus
Onobrychis viciifolia
Trifolium alexandrinum
Trifolium pratense
Vicia villosa
Brassica napus var. napobrassica
Brassica oleracea convar. acephala
Raphanus sativus ssp. oleifera e
Arachis hypogaea».

2. All'articolo 15, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1972 di cui al primo capoverso è sostituita dalla data 1° marzo 1986 relativamente alle varietà diverse da quelle figuranti ufficialmente nel catalogo di detto stato membro al 1° marzo 1986 e figuranti altresì, alla stessa data, nel catalogo di uno o più stati membri della Comunità dei Dieci, fatte salve le disposizioni particolari applicabili a talune specie menzionate nel paragrafo 5, secondo e terzo comma.»

3. All'articolo 16 è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1972 di cui al primo capoverso è sostituita dalla data 1° marzo 1986».

4. All'articolo 17 è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1972 di cui al primo capoverso è sostituita dalla data 1° marzo 1986».

Articolo 6

La direttiva 70/458/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini

«Cucurbita maxima Duchesne Zucca»

sono inseriti dopo i termini

«Cucumis sativus L. Cetriolo»

e i termini

«Cynara cardunculus L. Cardo»

sono inseriti dopo i termini

«Cucurbita pepo L. Zucchino».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera F), punto b), il termine «zucca» è aggiunto dopo il termine «cocomero».

3. All'articolo 9, paragrafo 1, è inserito il testo seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, le date 1° luglio 1972 e 30 giugno 1975 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date 1° marzo 1986 e 31 dicembre 1988 relativamente alle specie seguenti:

Apium graveolens
Beta vulgaris var. esculenta
Brassica oleracea
Cichorium endivia
Cucurbita pepo
Petroselinum crispum
Phaseolus coccineus
Raphanus sativus
Scorzonera hispanica».

4. All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, le date 1° luglio 1972 e 30 giugno 1980 di cui alla prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date 1° marzo 1986 e 31 dicembre 1993 relativamente alle specie di cui al paragrafo 1, ultima frase».

5. All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, le date 30 giugno 1975 e 1° luglio 1972 di cui sopra sono sostituite rispettivamente dalle date 31 dicembre 1988 e 1° marzo 1986 relativamente alle specie di cui al paragrafo 1, ultima frase».

6. All'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1970 di cui alla seconda frase è sostituita dalla data 1° marzo 1986».

7. All'articolo 16, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1972 di cui alla prima frase è sostituita dalla data 1° marzo 1986».

8. All'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Spagna, la data 1° luglio 1970 di cui alla prima frase è sostituita dalla data 1° marzo 1986».

9. Nell'allegato II, paragrafo 3, lettera a), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe «Cucumis sativus» e «Cucurbita pepo».

«Cucurbita maxima	98	0,1	80»
e			
«Cynara cardunculus	96	0,5	65»

10. Nell'allegato III, paragrafo 2, le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe «Cucumis sativus» e «Cucurbita pepo»:

«Cucurbita maxima	250»
e	
«Cynara cardunculus	50».

Articolo 7

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva a decorrere dal 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adèsione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 8

Gli stati membri sono i destinari della presente direttiva.